

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELL'AQUILA



REGOLAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE

Provincia dell'Aquila - Regolamento Polizia
Provinciale

S O M M A R I O

<u>TITOLO. I</u>	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5
ART. 1.	DIPENDENZA FUNZIONALE E COLLOCAZIONE DEL CORPO	5
ART. 2.	COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	5
ART. 3.	FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	6
ART. 4.	FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA	6
ART. 5.	FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE	6
ART. 6.	AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO	6
<u>TITOLO. II</u>	<u>ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</u>	8
ART. 7.	DIPENDENZA DEL CORPO	8
ART. 8.	ORGANICO E QUALIFICHE	8
ART. 9.	ORGANIZZAZIONE DEL CORPO	9
ART. 10.	ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE-COMANDANTE	10
ART. 11.	ATTRIBUZIONI DEL VICE-COMANDANTE	10
ART. 12.	ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE DI CIRCONDARIO	10
ART. 13.	ATTRIBUZIONI DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA	11
ART. 14.	OPERATORI DI VIGILANZA	12
<u>TITOLO. III</u>	<u>NORME DI COMPORTAMENTO</u>	13
ART. 15.	DOVERI GENERALI	13
ART. 16.	RAPPORTO GERARCHICO	13
ART. 17.	DOVERI DEL PERSONALE	13
ART. 18.	DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 19.	SALUTO	14
ART. 20.	DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA	15
ART. 21.	REPERIBILITÀ	15
ART. 22.	SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA	15
ART. 23.	SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	15
ART. 24.	SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO	15
ART. 25.	OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO	16
ART. 26.	PERMANENZA IN SERVIZIO	16
<u>TITOLO. IV</u>	<u>RICONOSCIMENTI-SANZIONI DISCIPLINARI-DIFESA IN GIUDIZIO</u>	17
ART. 27.	RICONOSCIMENTI	17
ART. 28.	OBBLIGO DI RILEVARE LE INFRAZIONI DISCIPLINARI	17
ART. 29.	SANZIONI DISCIPLINARI	17
ART. 30.	DIFESA IN GIUDIZIO	18
ART. 31.	ACCESSO E SELEZIONE DEL PERSONALE	18
ART. 32.	MOBILITA' DEL PERSONALE	18
<u>TITOLO. V</u>	<u>GRADI E UNIFORME</u>	19
ART. 33.	ORDINE DEI GRADI	19

ART. 34. DISTINTIVI DI GRADO	21
ART. 35. UNIFORME	21
ART. 36. BANDIERA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 37. TESSERA DI RICONOSCIMENTO	22
ART. 38. PLACCA DI RICONOSCIMENTO	22
ART. 39. ARMI IN DOTAZIONE	23
ART. 40. VEICOLI IN DOTAZIONE	23
ART. 41. PATENTE DI SERVIZIO	23
ART. 42. NORME TRANSITORIE E FINALI	23

ALLEGATO “A” **25**

ALLEGATO “B” **27**

ART. 1. ARMI IN DOTAZIONE	27
ART. 2. MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA	27
ART. 3. TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO	27
ART. 4. MUNIZIONI IN DOTAZIONE	28
ART. 5. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI	28
ART. 6. DOVERI DELL'ASSEGNATARIO	28
ART. 7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA	29
ART. 8. DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI	29
ART. 9. CONTROLLI	29
ART. 10. ADDESTRAMENTO	30
ART. 11. NORME TRANSITORIE E FINALI	30

ALLEGATO “C” **31**

ART. 1. DOTAZIONI	31
--------------------------	-----------

TITOLO. I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. DIPENDENZA FUNZIONALE E COLLOCAZIONE DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Provinciale, istituito con delibera di Consiglio n. 319 del 16 aprile 1998, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n°65 del 7 marzo 1986 e degli articoli 4, 16 e 17 della Legge regionale n°83 del 2 agosto 1997, è alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o suo delegato, che:

- sovrintende al servizio;
- impartisce direttive di carattere generale, verificandone l'attuazione;
- adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Per le finalità previste dalla normativa vigente e per il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitatamente alle proprie attribuzioni ed al territorio di competenza, la Polizia Provinciale collabora con le altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della Legge 121/81.

Art. 2. COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

La Polizia Provinciale, nel territorio di competenza, ha compiti di prevenzione e repressione nelle materie demandate da Leggi, Regolamenti ed altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, con particolare competenza in materia di:

- Tutela della fauna selvatica e della fauna ittica;
- Tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;
- Tutela e vigilanza dell'ambiente dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo;
- Tutela nei Parchi Regionali, Provinciali e delle Riserve, collaborazione alla tutela dei Parchi Nazionali e delle Riserve;
- Salvaguardia del patrimonio e del territorio provinciale con particolare riguardo alle zone di interesse ambientale;
- Controlli sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione Provinciale;
- Vigilanza e coordinamento delle attività ittico-venatorie, delle guardie giurate ittico\venatorie ed ambientaliste.

La Polizia Provinciale espleta, inoltre, tutte le attività di vigilanza nell'ambito di servizi propri e/o delegati dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 3. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il personale della Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio dell'Ente e quando è in servizio, esercita, ai sensi degli artt. 55 e 57 del c.p.p., funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualifica di:

- Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli istruttori di vigilanza
- Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Dirigente , Funzionari , Specialisti di vigilanza ed Istruttori con il grado di Ispettore Sup.

Gli addetti al Corpo, nella materia disciplinata dalla Legge 157/92 svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria anche al di fuori del servizio.

Art. 4. FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Al personale del Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi della legislazione vigente, è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza nell'ambito del territorio Provinciale.

A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici;

Il Prefetto, informato dal Presidente della Provincia, dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza al venir meno di uno dei suddetti requisiti.

Art. 5. FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale espleta, i servizi di Polizia Stradale, nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1982, relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche e integrazioni.

La Polizia Provinciale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale.

Art. 6. AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

Le attività della Polizia Provinciale si svolgono entro i limiti del territorio della Provincia dell'Aquila. La vigente normativa indica la Provincia dell'Aquila di classe 1/A, pertanto con sede in L'Aquila è istituita la Direzione di Polizia Provinciale dell'Aquila che svolge un'attività di coordinamento, controllo e direzione dei tre circondari operativi in cui si suddivide il territorio allo scopo di rendere efficiente e capillare l'attività della stessa, di seguito individuati:

- **L'Aquila;**
- **Avezzano;**
- **Sulmona.**

Ad ogni circondario, cui è preposto un responsabile di Circondario, sono assegnati personale e mezzi tali da garantirne la funzionalità.

Al personale della Polizia provinciale e' consentito recarsi fuori dal territorio di competenza:

- Ai soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- Nei casi di flagranza di reato quando la condotta abbia avuto origine nel territorio di competenza;
- Per trasporto e ricovero di specie animali e ittiche presso Istituti Zooprofilattici, centri di recupero - riabilitazione – allevamenti.

TITOLO. II ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 7. DIPENDENZA DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Provinciale è alle dirette dipendenze funzionali del Presidente della Provincia o da un suo delegato.

Tutte le richieste di servizi avanzati da altri Settori della Provincia debbono essere rivolte al Comandante del Corpo.

Art. 8. ORGANICO E QUALIFICHE

Il Corpo di Polizia Provinciale è inserito, nella pianta organica dell'Amministrazione Provinciale, come settore autonomo.

Sulla base della vigente normativa, che classifica la Provincia di L'Aquila capoluogo della Regione Abruzzo ed Ente di classe 1/A, il Corpo di Polizia Provinciale si articola nelle seguenti qualifiche professionali:

- Dirigente - Comandante del Corpo;
- Funzionario - Vice-Comandante
- Specialista di Vigilanza/Responsabile di circondario
- Istruttore di vigilanza;

La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed economicità, tiene conto di quanto stabilito nell'articolo 16 della Legge Regione Abruzzo n° 83/97.

L'amministrazione per un corretto espletamento delle funzioni di Polizia Locale potrà stabilire l'integrazione di altro personale, per singole qualifiche, rispettando i seguenti criteri:

- Popolazione residente e temporanea
- Estensione e morfologia del territorio
- Sviluppo della rete stradale
- Sviluppo di aree destinate alla protezione di flora, fauna, fiumi e zone lacustri
- Aumento di competenze
- Fasce orarie di operatività del servizio
- Indici medi annuali di violazione di norme

Al corpo di Polizia Provinciale possono essere assegnate, all'occorrenza, unità operative che le esigenze di lavoro degli uffici richiedano.

Art. 9. ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

I servizi di Polizia Provinciale, di cui al presente Regolamento, vengono espletati secondo turni articolati nell'arco delle 24 ore giornaliere, previo accordo tra Ente e Delegazione trattante, secondo criteri di funzionalità, di specializzazione ed efficienza.

Gli orari di servizio sono fissati, in linea generale nei turni 8/14, 14/20 e 20/02 per tutto l'arco dell'anno.

Il Comandante, o il Vice-Comandante se delegato, può stabilire orari diversi, in tutti i casi in cui sia necessario legare l'orario alla particolare e temporanea tipologia del servizio o per impellenti ed urgenti esigenze inerenti l'attività di servizio.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono impegnati nel servizio di istituto sull'intero territorio provinciale suddiviso in zone secondo il circondario d'appartenenza.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, è ammesso, per ragioni di collegamento raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra Provincia seguendo percorsi che oltrepassino i confini del territorio d'appartenenza.

Allo scopo di svolgere il servizio in modo efficace ed in considerazione della vastità e non omogeneità morfologica, il territorio è suddiviso in zone operative delineate geograficamente.

Gli operatori svolgono servizio nella zona loro assegnata ed ogni pattuglia deve essere composta almeno da due operatori.

Il servizio è disposto dal Comandante o suo delegato secondo moduli programmatici, predisposti dagli Specialisti di vigilanza responsabili di Circondario in turnazioni settimanali o mensili in modo tale da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

L'organizzazione degli uffici della Direzione-Comando può essere articolata in servizi distinti per attività svolta, per specializzazione qualora il numero dei dipendenti lo consenta, per funzione avendo riguardo alle competenze e materie principali quali: vigilanza stradale, tutela ittico-venatoria, tutela ecologica ed ambientale, tutela dell'uso del territorio, polizia amministrativa, attività di coordinamento ed affari generali.

Il personale del Corpo di Polizia Provinciale svolge attività amministrativa strumentale alle funzioni attribuite.

La responsabilità di ogni servizio è attribuita dal Comandante, fermo restando il suo potere dispositivo e di controllo.

Art. 10. ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE-COMANDANTE

Il Dirigente\Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare del Corpo, la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento del personale.

Emette circolari amministrative ed ordini di servizio nell'ambito ed in dipendenza di norme e regolamenti, dispone servizi ispettivi, che può svolgere anche personalmente, volti ad accertare l'adempimento delle direttive impartite e delle modalità dei servizi svolti.

Mantiene relazioni con i rappresentanti di altre forze di Polizia e con l'Autorità Giudiziaria

Presenta al Presidente della Provincia eventuali proposte atte a migliorare, in qualsiasi campo, le attività ed i servizi provinciali.

Art. 11. ATTRIBUZIONI DEL FUNZIONARIO - VICE-COMANDANTE

Il Vice-comandante coadiuva il comandante nella direzione e nel controllo delle attività d'ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Provvede, su delega del Comandante e con riferimento alle funzioni di polizia, alle seguenti attività:

- disposizione e cura dell'impiego tecnico, operativo e disciplinare del personale del corpo, formazione, addestramento ed il perfezionamento degli operatori;
- studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani, progetti;
- controllo e verifica dei risultati della attività del corpo;
- relazioni con autorità giudiziarie ed altri corpi di polizia;
- cura della corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi e giudiziari;
- coordinamento della attività delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, protezionistiche, ambientali ed ittiche;
- cura l'inoltro dei provvedimenti sanzionatori e degli atti di polizia giudiziaria compiuti dai coordinatori del corpo di polizia provinciale.

**Art. 12. ATTRIBUZIONI DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA
RESPONSABILE DI CIRCONDARIO**

Lo Specialista di vigilanza responsabile di circondario, nell'esecuzione delle direttive ricevute:

- Prende decisioni operative per l'organizzazione e la direzione delle attività proprie del circondario, con piena responsabilità circa l'esatta osservanza delle direttive ricevute;
- Sorveglia e controlla il personale subordinato

- Avanza proposte in ordine alla formulazione di programmi per l'organizzazione del lavoro
- È responsabile del buon andamento dei servizi, della disciplina del personale del circondario cui è preposto nonché dei mezzi e del materiale assegnato
- Vaglia ed istruisce atti e provvedimenti nel rispetto delle procedure previste
- Svolge attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Provinciale,, utilizzando anche strumenti complessi, segnalando ai competenti uffici novità rilevanti;
- Conduce i mezzi in dotazione;
- Svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione nell'ambito di competenza affidato, con esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni in materia
- Cura l'istruttoria formale, nelle aree operative di competenza, delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessità;
- Cura e redige le notizie di reato, trasmesse all'Autorità Giudiziaria competente dalla Direzione, l'annotazione di queste ed altri atti di P.G. su apposito registro presente in ogni Circondario, mantiene rapporti con l'A.G. durante la fase delle indagini.
- Compie inoltre gli atti di base previsti dall'area di vigilanza.

Art. 13. A T T R I B U Z I O N I D E L L O S P E C I A L I S T A D I V I G I L A N Z A

Lo specialista di vigilanza, nel rispetto delle disposizioni e delle direttive ricevute:

- Istruisce e sviluppa gli atti amministrativi concernenti l'attività dell'ufficio di polizia provinciale da sottoporre alla successiva valutazione del Comandante o del suo delegato;
- redige le informative di Polizia Giudiziaria inoltrate a cura del Comandante o dal suo delegato vice-Comandante;
- adotta provvedimenti urgenti informando al più presto il suo superiore gerarchico;
- controlla e verifica tutto ciò che attiene alla regolarità dello svolgimento del servizio, al rispetto dei turni, del rispetto delle istruzioni o disposizioni ricevute e dell'orario di lavoro degli operatori;
- opera a livello di staff, di squadra, di pattuglia di unità operativa;
- può essere responsabile di un servizio di Polizia.
- Conduce i mezzi in dotazione

Art. 14. ISTRUTTORI DI VIGILANZA

Gli Istruttori di Polizia Provinciale svolgono mansioni esecutive di iniziativa e discrezionalità richiesta dalle qualifiche possedute, collaborano con i propri superiori gerarchici prestando, nel disimpegno delle loro attribuzioni, la massima attenzione e diligenza.

Hanno l'obbligo di informarsi preventivamente del servizio e di presentarsi nell'orario stabilito in perfetto ordine della persona e dell'uniforme.

Sono tenuti all'osservanza degli ordini e delle direttive impartite dai superiori.

Gli Istruttori di Polizia Provinciale non possono essere impiegati in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti precipui della Polizia Provinciale.

TITOLO. III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 15. DOVERI GENERALI

Il personale, della Polizia Provinciale, è soggetto alla disciplina generale del pubblico impiego e, in particolare, alla normativa stabilita nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28/11/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell'Ente.

In ragione dello status di Pubblico Ufficiale e della particolare natura dei compiti assegnati, il personale appartenente al corpo deve agire con serietà, senso di responsabilità, tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e fermezza nelle proprie funzioni di polizia locale ed astenersi da comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al servizio ed all'Amministrazione Provinciale.

Art. 16. RAPPORTO GERARCHICO

L'ordinamento gerarchico del servizio di Polizia Provinciale, è rappresentato dalle qualifiche di cui al precedente art. 8 e i rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e di cortesia.

All'interno della medesima categoria, a parità di grado, la dipendenza gerarchica è disciplinata come segue:

- dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica;
- a parità di merito nella qualifica è determinata dall'anzianità nella qualifica;
- a parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio;
- a parità di anzianità di servizio, dall'età.

Art. 17. DOVERI DEL PERSONALE

Rientrano tra i doveri del personale del Servizio di Polizia Provinciale:

- a) svolgere il servizio con senso di responsabilità, piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività;
- b) avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, votata alla propria deontologia professionale;
- c) avere rispetto e lealtà di comportamento nei confronti di superiori e colleghi

- d) avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta;
- e) mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio, evitando di integrare comportamenti incompatibili con le funzioni svolte.

Art. 18. SALUTO

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori hanno l'obbligo di rispondere.

Il saluto è una forma di cortesia, tra i parigrado e verso i cittadini con cui il personale venga a contatto per ragioni d'ufficio.

Il personale in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze Armate dello Stato, ai simboli ed alle seguenti personalità:

- al SS. Sacramento;
- alla Bandiera Nazionale;
- al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato Esteri;
- al Capo del Governo e ai Ministri
- al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- al Gonfalone della Provincia e a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al Valor Militare;
- al Presidente della Provincia ed Assessori;
- al Direttore Generale ed ai Dirigenti;
- al Prefetto, al Questore ed alle altre Autorità Civili, Militari, Giudiziarie e Religiose;
- ai trasporti funebri in transito;

E' dispensato dal saluto:

- il personale a bordo di veicoli;
- il personale in servizio di scorta al Gonfalone o alla Bandiera.

Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla

Art. 19. DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.) nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

Art. 20. REPERIBILITÀ

Al personale, del Corpo di Polizia Provinciale, può essere richiesto, nel rispetto del CCNL lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.

La reperibilità, quando necessaria, viene disposta dal Comandante del Corpo, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

Art. 21. SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, anche se si tratta di atti non segreti, circa le notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

E' garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n° 241, nonché dalle normative di attuazione.

Art. 22. SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Comandante è tenuto a far conoscere al personale della Polizia Provinciale la normativa che interessa l'attività di Polizia Locale.

Il personale è tenuto a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine o nel foglio di servizio. E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale con le modalità stabilite dal Comandante in relazione ai propri compiti.

Art. 23. SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO

Nei servizi particolari che richiedano carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

- non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo; la sostituzione è disposta dal Responsabile del servizio entro 60 minuti dalla fine del turno;
- deve consegnare al personale che lo sostituisce l'eventuale foglio di servizio con le prescritte annotazioni;
- deve riferire, senza indugio, con apposita relazione, ai propri superiori, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 24. OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO

Il personale, su ogni fatto di rilievo, avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 25. PERMANENZA IN SERVIZIO

Quando ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Provinciale può essere richiesto dal Comandante, Vice-Comandante o Responsabile di Circondario, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

TITOLO. IV RICONOSCIMENTI-SANZIONI DISCIPLINARI-DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 26. RICONOSCIMENTI

Agli appartenenti alla Polizia Provinciale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, abnegazione e coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento per il personale della Provincia, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e dagli atti compiuti:

- a) elogio scritto del Comandante del corpo;
- b) encomio del Presidente o dell'Assessore Delegato;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale;
- d) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Provinciale;
- e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

La proposta del conferimento dei riconoscimenti di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal Comandante, con forma non vincolante, all'Amministrazione Provinciale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento, corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

La proposta deve essere formulata entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.

La concessione di riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 27. OBBLIGO DI RILEVARE LE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti

Si applicano le norme del C.C.N.L. e del pubblico impiego.

Art. 28. SANZIONI DISCIPLINARI

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale che violino i doveri inerenti il servizio, nonché gli obblighi disciplinari indicati nel presente Regolamento o conseguenti all'emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, disattendano i doveri dei pubblici dipendenti sono soggetti alle sanzioni previste dal C.C.N.L. ed alla normativa generale del pubblico impiego.

Art. 29. DIFESA IN GIUDIZIO

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale, sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale e sono assistiti da un legale di comune gradimento.

Si applicano le norme del C.C.N.L. e del pubblico impiego.

Art. 30. ACCESSO E SELEZIONE DEL PERSONALE

È possibile accedere ai ruoli della Polizia Provinciale tramite concorso cui possono partecipare tutti coloro che, in aggiunta alle condizioni generali di ammissione al pubblico impiego, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Inesistenza di motivi ostativi al rilascio di porto d'armi e del relativo uso nonché dell'uniforme;
- Idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- Abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di cat. "B";

E' possibile anche accedere attraverso un corso-concorso;

Per l'accesso a tutte le categorie dei profili professionali del corpo di Polizia Provinciale, compresa la figura di Comandante-Dirigente, si applicano le norme contrattuali e le leggi che regolano l'accesso negli Enti Locali, nonché leggi e regolamenti specifici per la Polizia Locale Provinciale.

Art. 31. MOBILITA' DEL PERSONALE

La mobilità del personale di vigilanza è consentita nel rispetto delle esigenze del Corpo, al fine di tutelarne e garantirne le funzioni istituzionali sull'intero territorio.

Gli istituti del distacco o del comando presso altre amministrazioni sono consentiti, previa acquisizione del nulla-osta del Comandante, solo nel caso in cui le mansioni assegnate afferiscano alle funzioni di Polizia locale.

La mobilità interna all'ente tra settori e la mobilità esterna tra Pubbliche Amministrazioni avviene nel rispetto delle norme contenute dal Regolamento e dal CCNLL.

TITOLO. V GRADI E UNIFORME

Art. 32. ORDINE DEI GRADI

L'organizzazione gerarchica del Corpo di Polizia Provinciale è strutturato in 4 categorie:

- dirigenti
- funzionari
- specialisti di vigilanza
- istruttori di vigilanza

All'interno di ciascuna categoria si articolano i gradi determinanti la scala gerarchica, così come indicato nella seguente tabella, che riporta l'equiparazione delle categorie e delle funzioni ai gradi:

GRADO	CATEGORIA	Funzione o anzianità
Colonnello	DIRIGENTE	Comandante del corpo
Tenente Colonnello	D3	dopo 10 anni nel grado inferiore
Maggiore		All'atto della nomina vincitore concorso cat.D3
Capitano	D	dopo 10 anni nel grado inferiore
Tenente		Responsabile di circondario o dopo 4 anni nel grado inferiore.
Sottotenente		all'atto della nomina specialistadi vigilanza
Ispettore Superiore	C	Dopo 7 anni nel grado inferiore
Ispettore Capo		dopo 7 anni nel grado inferiore previo corso di formazione potrà essere acquisita la qualifica di U.P.G.
Ispettore		dopo 3 anni nel grado inferiore
Vice-ispettore		all'atto della nomina

Il passaggio da un grado all'altro, all'interno dello stessa categoria, è possibile in base ai criteri di anzianità di servizio, rendimento, meriti di servizio, possesso dei titoli di studio e relativo punteggio, provvedimenti disciplinari adottati o in corso di adozione.

Il passaggio da una categoria all'altra è possibile per concorso, per esami e titoli, cui sono ammessi i dipendenti che siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore da almeno 3 anni ed in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla Legge per l'accesso alla categoria superiore

Il Presidente su parere del Comandante può ritardare il passaggio nel grado superiore per quei dipendenti oggetto di sanzioni e procedimenti disciplinari:

- a) dipendente che sia stato oggetto della sanzione disciplinare della deplorazione - 2 anni di ritardo nell'avanzamento;
- b) dipendente che sia stato oggetto della sanzione disciplinare con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - 4 anni di ritardo nell'avanzamento.

Il Presidente, su motivata proposta del Comandante, può anticipare l'avanzamento di grado fino ad un massimo di due anni nei confronti di quei dipendenti che abbiano dato prova di particolari capacità distinguendosi nell'espletamento del servizio o per particolari meriti.

L'avanzamento di grado può essere anticipato di un ulteriore anno, nei confronti dei dipendenti che abbiano ricevuto un elogio scritto dal Comandante e/o dal Presidente dell'Amministrazione.

L'avanzamento di grado all'interno della stessa categoria è possibile, per quei dipendenti cui sia stata concessa una delle ricompense di cui all'art. 27 del presente Regolamento con le modalità di seguito elencate:

- al dipendente cui sia stata concessa la ricompensa di cui al p.to "c" dell'articolo citato sarà riconosciuto l'avanzamento anticipato di tre anni;
- al dipendente cui sia stata concessa la ricompensa di cui al p.to "d" dell'articolo citato sarà riconosciuto avanzamento al grado superiore della categoria di appartenenza;
- al dipendente, cui sia stata concessa la ricompensa di cui al p.to "e" dell'articolo citato sarà riconosciuto l'avanzamento al grado massimo previsto per la categoria di appartenenza.

Art. 33. DISTINTIVI DI GRADO

I distintivi di grado, portati sulle spalline con targhette in metallo contro stampato, nichelato, con fondo di colore blu e bordino cremisi, previsti dalla legge e dalle disposizioni in materia di Polizia locale, sono quelli nella tabella sottoindicata, i distintivi di qualifica per berretto sono analoghi a quelli previsti per la Polizia locale.

GRADO	DISTINTIVO
Colonnello	1 torre e 3 stellette a sei punte, bordate di rosso
Tenente Colonnello	1 torre e 2 stellette a sei punte
Maggiore	1 torre e 1 stelletta a sei punte
Capitano	3 stellette a sei punte
Tenente	2 stellette a sei punte
Sottotenente	1 stelletta a sei punte
Ispettore Superiore	3 rombi e una barretta
Ispettore Capo	3 pentagoni
Ispettore	2 pentagoni
Vice ispettore	1 pentagono zigrinato

Art. 34. UNIFORME

Il personale della Polizia Provinciale, durante il servizio d'istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste, senza eccezioni.

Può essere autorizzato il servizio di istituto in abiti borghesi solo previa autorizzazione da parte del Comandante.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abiti civili, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.

I cambi stagionali e l'impiego dell'uniforme ordinaria sono disposti dal Comandante.

La foggia, le caratteristiche e i colori dell'uniforme della Polizia Provinciale sono quelle stabilite nella Legge Regionale n°83 del 2 agosto 1997.

Art. 35. TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Al personale della Polizia Provinciale è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Presidente, unitamente ad un distintivo riprodotto l'emblema della Provincia con sovrapposto il numero di matricola e la scritta "Polizia Provinciale" e una placca di riconoscimento, identici per forma dimensioni e materiali a quelli delle altre forze di polizia.

La tessera di riconoscimento, uguale al fac-simile riportato nell'allegato "A", ha le seguenti caratteristiche:

- nella parte anteriore è riportata la foto in uniforme, il numero di matricola, l'indicazione del grado, cognome e nome, data e luogo di nascita, firma del Presidente dell'Amministrazione Provinciale;
- nella parte posteriore sono riportati: i dati identificativi del soggetto, le qualifiche possedute e l'autorizzazione al porto d'armi in via continuativa ai sensi degli artt.2-6 del D.M. n°145 del 3/4/87 con la data di rilascio della Prefettura.

La tessera e la placca devono essere portati sempre al seguito, in servizio.

La tessera viene ritirata a cura del Comandante o del vice-Comandante, in caso di sospensione del servizio.

La tessera ha validità di anni 5 o comunque fino a quando il possessore mantenga i requisiti dell'attribuzioni delle qualifiche di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, unitamente a: distintivo, placca di riconoscimento, armi e munizionamento in dotazione personale, manette di sicurezza complete di chiavi e tutta la dotazione personale ricevuta.

Il personale deve conservare con cura tale documento e denunciarne immediatamente l'eventuale smarrimento o furto, ad un Ufficio di Polizia territorialmente competente, informando contestualmente, mediante consegna di una copia della denuncia, l'Ufficio di appartenenza.

Art. 36. PLACCA DI RICONOSCIMENTO

La placca di riconoscimento, in materiale metallico, ha le medesime caratteristiche di quelle delle altre forze di Polizia con impressi colori e stemmi della regione Abruzzo e della Provincia dell'Aquila.

Art. 37. ARMI IN DOTAZIONE

Il personale appartenente alla Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dotato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di armi e munizioni consentiti dalla legge 157/92, artt. 13 e 27, e dal D.M. n. 145/87, art. 4 e previsti nella tabella allegato "B".

Le armi in dotazione sono le seguenti:

- arma a canna corta con le relative munizioni per la difesa personale;
- armi a canne lunghe per specifiche operazioni e servizi di polizia rurale e zoofila con relativo munizionamento.

Le modalità di porto dell'arma, la custodia e il numero previsto sono disciplinati nella tabella allegato "B".

Art. 38. VEICOLI IN DOTAZIONE

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Provinciale devono essere usati solo per ragioni di servizio e sono assegnati agli Specialisti di vigilanza coordinatori di circondario che ne dispongono l'uso in base alle esigenze di servizio.

Il Capo pattuglia, gerarchicamente individuato tra i componenti, deve registrare, su apposito modulo, l'indicazione del giorno, orario o motivo del servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di, segnalando prontamente guasti ed anomalie ed incidenti al Responsabile del Circondario.

Il Capo pattuglia, dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi durante lo svolgimento del servizio.

I danni o guasti causati ai veicoli, per dolo o colpa grave dei conducenti, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Provinciale e la relativa spesa loro addebitata.

Art. 39. PATENTE DI SERVIZIO

Al personale che svolge il servizio di Polizia Stradale ed utilizza veicoli immatricolati a tale scopo, dopo il superamento di uno specifico Corso, espletato dall'Ente di appartenenza con le modalità sancite dall'art. 341 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del CdS., sarà rilasciata una Patente di Servizio.

In caso di revoca. la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

Art. 40. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.C.N.L. degli Enti Locali, delle Leggi dello Stato, Regionali e di ogni altra Legge o disposizione specifica per la Polizia Locale.

Il presente Regolamento sarà inviato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale – Settore Enti Locali.

La assegnazione dei gradi ,effettuata con atto presidenziale,verrà effettuata riconoscendo l'anzianità di servizio nel corpo di Polizia Provinciale computando anche i periodi di servizio prestati in altri corpi di polizia.


Con decreto del Direttore Generale possono essere individuate autovetture in dotazione al garage centrale che,dotate di apposito dispositivo a luce lampeggiante blu, possano essere utilizzate per servizi di polizia stradale ai sensi degli artt.:71,72,177 C.d.S.

Alla pubblicazione della nuova legge quadro per la Polizia Locale, il presente regolamento si adeguerà entro 90 giorni.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



ALLEGATO "A"

Fronte e retro tessera Comandante e Funzionari

	REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DELL'AQUILA POLIZIA PROVINCIALE	
	QUALIFICA:	Matr. n°:
	COGNOME	
	NOME	
	NATO A:	IL:
	DATA DI RILASCIO	IL PRESIDENTE

ALTEZZA	CAPELLI	OCCHI	COLORITO
GRUPPO SANGUIGNIO Rh	SEGNI PARTICOLARI:		DATA DI NOMINA NELLA QUALIFICA
Ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, della L. n°157/92, della L. n°65/86, del D.L.vo n°285/92 e del D.M. n°145/87 il titolare della presente tessera, nell'ambito territoriale della Provincia, riveste la qualifica di: UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA (conferita con Decreto Prefettizio n°.....) - AGENTE DI POLIZIA STRADALE , ED È AUTORIZZATO AL PORTO D'ARMA CORTA E LUNGA IN VIA CONTINUATIVA.			

Fronte e retro tessera Istruttori-

	REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DELL'AQUILA POLIZIA PROVINCIALE	
	QUALIFICA:	Matr. n°:
	COGNOME	
	NOME	
	NATO A:	IL:
	DATA DI RILASCIO IL PRESIDENTE	

ALTEZZA	CAPELLI	OCCHI	COLORITO
GRUPPO SANGUIGNIO Rh	SEGNI PARTICOLARI:		DATA DI NOMINA NELLA QUALIFICA
Ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, della L. n°157/92, della L. n°65/86, del D.L.vo n°285/92 e del D.M. n°145/87 il titolare della presente tessera, nell'ambito territoriale della Provincia, riveste la qualifica di: AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA (conferita con Decreto Prefettizio n.....) - AGENTE DI POLIZIA STRADALE , ED È AUTORIZZATO AL PORTO D'ARMA CORTA E LUNGA IN VIA CONTINUATIVA.			

ALLEGATO "B"

DISCIPLINARE DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 1. ARMI IN DOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 4 marzo 1987.n°145, l'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio.

La dotazione quindi è costituita da:

- Pistole semiautomatiche in numero pari a quello degli appartenenti al Corpo di polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
- Carabine per selecontrollori in numero pari a quello di coloro che abbiano la prescritta qualifica
- N° 3 fucili, uno per circondario, con proiettili a narcotico, secondo quanto previsto dall'articolo 27 lett. a) Legge 157/92

Art. 2. MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo, ai quali sono assegnate in via continuativa le armi, sono autorizzati al porto ed all'uso delle stesse secondo il combinato disposto dalla L. 65/86 art. 5 comma 5° del D.M. 145/87 art. 6 commi 2°, 3° e 4° e dell'art. 29 della L. 11/2/1992. n°157, secondo cui gli stessi sono autorizzati "a portare senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio. purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.

Per servizi particolari e occasionali che richiedono l'impiego di armi specifiche queste sono assegnate di volta in volta dal Coordinatore di Circondario previa comunicazione al Comandante.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 3. TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO

Al momento della consegna dell'arma. sono assegnate le munizioni specifiche

E' severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.

In caso d'uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Coordinatore di Circondario ed al Comandante che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il motivo dell'utilizzo; il Comandante, se necessario provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate.

Art. 4. MUNIZIONI IN DOTAZIONE

Ogni agente di P.S. è dotato di n° 50 cartucce per la pistola in dotazione individuale.

Il Corpo di Polizia Provinciale è dotato di munizioni per carabina, munizioni a piombo spezzato di varia numerazione e munizioni per fucile a narcotico.

Art. 5. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, secondo la normativa vigente.

Le armi in dotazione al Corpo sono custodite nei locali dei singoli Circondari, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono custodite in armadio, distinto da quello delle armi di uguali caratteristiche.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dai Coordinatori di Circondario.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n° 110.

L'Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 6. DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

Ogni dipendente cui viene assegnata, in via continuativa l'arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.

In caso di furto o smarrimento dell'arma, il dipendente dovrà dare immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all'autorità di P.S..

Nella comunicazione al Comando dell'avvenuto furto o smarrimento dell'arma, il dipendente, specificherà, al Comandante, tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.

Il Comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.

L'addetto alla Polizia Provinciale, cui è assegnata l'arma, in via generale deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma:
- custodire diligentemente, come già detto, l'arma e curarne la manutenzione;
- partecipare attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dall'Amministrazione.

Art. 7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA

L'arma è assegnata a ciascun dipendente in possesso della qualifica di agente di PS. esclusivamente per esigenze di difesa personale.

La stessa non deve essere esibita per nessun motivo, non deve essere utilizzata per intimorire chicchessia e deve essere portata diligentemente riposta nella fondina.

Il porto dell'arma non deve autorizzare, il dipendente, ad assumere atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti dell'utente né deve determinare lo stesso ad abusare delle proprie funzioni.

Il comportamento dei dipendenti del Corpo, tenuto in violazione delle suddette norme, sarà valutato disciplinarmente.

Art. 8. DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in modo da evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica e personale.

Il responsabile del Circondario provvederà a tenere:

- registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore:
- registro dei movimenti giornalieri di prelievo o restituzione delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Direttore Generale e dal Responsabile del Corpo
- registri delle ispezioni settimanali e mensili con pagine numerate e vistate come sopra
- registro delle riparazioni con pagine numerate e vistate sempre come sopra.

Art. 9. CONTROLLI

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese, o se festivo, il giorno lavorativo successivo, sono effettuate ispezioni settimanali e mensili dal consegnatario. L'esito delle ispezioni è riportato sull'apposito registro.

Il Comandante può effettuare visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 10. ADDESTRAMENTO

Il personale della Polizia Provinciale deve conseguire periodicamente il necessario addestramento per il tiro con armi comuni da sparo presso poligoni abilitati.

L'Amministrazione Provinciale provvede ad iscrivere il suddetto personale alla locale sezione di tiro a segno nazionale come previsto dalla L. 28 maggio 1981, n. 282.

Art. 11. NORME TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more dell'acquisizione di tutto il materiale da assegnare al personale di vecchia e recente assunzione si prevede:

- Il personale della Direzione-Comando ed il personale femminile sarà dotato di pistola modello "Beretta 84 calibro 9 short;
- Il personale operativo sarà dotato di pistola modello "Beretta 98 calibro 9x21";
- Il personale con qualifica di selecontrollore avrà in dotazione una carabina modello CZ 550 calibro 30/06;
- Le armi precedentemente assegnate e/o acquistate con contributo dell'Ente, vengono sostituite con pistola modello "Beretta 98 calibro 9x21"; il personale potrà mantenere la pistola acquistata previa restituzione del 30% del contributo ricevuto e provvedendo personalmente a tutti gli adempimenti necessari, in alternativa potrà consegnare la pistola acquistata e l'Amministrazione provvederà al versamento a chi di competenza

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione d'armi e del relativo munizionamento.

ALLEGATO "C"

Art. 1. DOTAZIONI

Oltre a quanto previsto nel regolamento, verrà assegnato:

Dotazione personale

- 1 paio di stivali di gomma alti al ginocchio
- 1 paio di stivali di gomma alla coscia
- 1 borsello per blocchi verbali
- 1 confezione di siero antiofidico
- 1 paletta a norma con il codice della strada
- 1 zaino con intelaiatura
- 1 telefono cellulare\o apparecchiatura ricetrasmittente palmare
- 1 paio di manette con porta manette aperto in pelle per divisa invernale e uno in cordura per divisa estiva
- 1 fischiello metallico
- 1 giubbotto antiproiettile per servizi notturni o antibracconaggio
- 1 giubbotto leggero con scritta rifrangente "Polizia Provinciale" per servizi notturni e di Polizia Stradale
- 1 binocolo

Dotazione automezzo

- 1 lampada portatile ricaricabile mediante collegamento alla linea elettrica e collegabile alla presa accendisigari dell'automezzo
- 1 cassetta di pronto soccorso
- 1 estintore

Circondario del Corpo di Polizia Provinciale

1 macchina fotografica per ogni pattuglia